SI POSSONO RISCATTARE:

* i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
* i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
* i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
* i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
* i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Per quanto riguarda **i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)**,possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005/2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

* diploma accademico di primo livello;
* diploma accademico di secondo livello;
* diploma di specializzazione;
* diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662).